Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, n. 5967

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. TONA Giovanbattista - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Ma.Kh. (CUI (Omissis)) nato in Tunisia il (Omissis)

avverso il decreto del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di CALTANISETTA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Interno;

letta la memoria del difensore;

sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA E. che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 20 gennaio 2026, la Corte di appello di Caltanissetta ha convalidato il trattenimento disposto, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 142 del 2015, dal Questore di Caltanissetta il 19 gennaio 2026 nei confronti di Ma.Kh.

2. Avverso il decreto il predetto Ma.Kh. ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo per violazione di legge con riferimento agli artt. 6 D.Lgs. n. 142 del 2015, 14, comma 1 -bis, lett. a), D.Lgs. n. 286 del 1998 e 13 Cost.

Il provvedimento è stato censurato nella parte in cui ha omesso la disamina della domanda di applicazione di una misura alternativa al trattenimento nonostante il cittadino straniero avesse dimostrato di essere in possesso

di un passaporto custodito presso l'abitazione di un parente disponibile ad ospitarlo, come da dichiarazione prò ventate sottoscritta dallo stesso e depositata agli atti del procedimento.

Il documento non era stato consegnato all'autorità di pubblica sicurezza solo perché non era nella disponibilità dello straniero al momento del fermo di polizia.

A fronte di tali allegazioni difensive, la Corte di appello si è limitata a prendere atto della indisponibilità del passaporto al momento del controllo di polizia, senza motivare alcunché in ordine alla disponibilità del parente ad ospitare il ricorrente e del possesso del documento, circostanza sufficiente, a norma dell'art. 14, comma 1 - bis, lett. a), D.Lgs. n. 286 del 1998 per l'ammissione alle misure alternative.

3. L'Avvocatura erariale, nell'interesse del Ministero dell'Interno, si è costituita in giudizio svolgendo ampie difese e chiedendo il rigetto del ricorso.

Il difensore ha depositato una memoria.

All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Il primo trattenimento nei confronti del ricorrente presso il CPR di Caltanissetta è stato disposto dal Questore di Ragusa in data 13 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998 in esecuzione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Ragusa emesso e notificato in pari data, stante l'impossibilità di procedere con misure alternative ai sensi dell'art. 14, comma 1 -bis, D.Lgs. n. 286 del 1998.

Il trattenimento è stato convalidato dal Giudice di pace di Caltanissetta in data 15 gennaio 2026.

In concomitanza con l'attività di rimpatrio conseguente al provvedimento di espulsione, in data 17 gennaio 2026, lo straniero ha presentato domanda di protezione internazionale che è stata ritenuta strumentale ad evitare l'esecuzione dell'espulsione e in conseguenza della quale è stato disposto l'ulteriore trattenimento da parte del Questore di Ragusa ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, oggetto di convalida con il provvedimento impugnato in questa sede.

La Corte di appello di Caltanissetta, dopo avere illustrato le ragioni poste a fondamento della ritenuta pretestuosità della domanda di protezione internazionale (circostanza non oggetto delle censure di cui al ricorso) ha affermato, pronunciando sulla richiesta di applicazione delle misure alternative al trattenimento, l'impossibilità di valutare l'istanza "stante la mancata disponibilità ad opera dell'autorità di pubblica sicurezza, del passaporto dell'odierno richiedente, allo stato ubicato presso la dimora dello zio del richiedente".

3. In punto di vizi della motivazione che rilevano nei procedimenti in materia di trattenimento o di misure alternative allo stesso va ribadito il principio di diritto secondo cui "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della Corte d'Appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"iter" logico seguito dal giudice" (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 03).

In quella sede si è fatto ampio riferimento ai precedenti in tema di misure di prevenzione, ove pure i vizi deducibili in sede di legittimità sono limitati alla violazione di legge (fra le molte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

L'affermazione è correlata all'affermazione più risalente, ma ancora attuale, secondo la quale "qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso con il quale si denunciava la sostanziale inesistenza della motivazione di un'ordinanza di liquidazione del compenso a difensore di imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti)" (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).

Va, inoltre, affermato, ancora una volta, che "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 - 01).

4. Nel caso di specie, la motivazione è assente atteso che la Corte di appello ha dichiaratamente omesso di valutare la circostanza dell'affermata disponibilità del passaporto dello straniero sulla scorta della sostanziale irrilevanza della esistenza del documento presso un parente dello straniero disponibile ad accoglierlo.

Invero, l'art. 14, comma 1-bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 che consente l'applicazione delle misure alternative al trattenimento, subordina l'applicabilità di tali misure alla circostanza positiva che lo straniero sia in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e (circostanza che non ricorre nel caso di specie) che l'espulsione non sia stata disposta "ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155".

La norma non fa riferimento alla consegna del passaporto, ma alla sua esistenza, dimostrata, nel caso di specie, mediante allegazione alla memoria difensiva ritualmente depositata innanzi al giudice della convalida.

La circostanza, pertanto, non consentiva il dichiarato disimpegno motivazionale sul punto, imponendosi, piuttosto una valutazione della circostanza dedotta e dimostrata, in uno con la disponibilità del parente ad ospitare il ricorrente, eventualmente in comparazione con tutte le ulteriori emergenze del caso concreto, in termini tali da valutare, complessivamente, la possibilità o meno di applicare le chieste misure alternative.

Sul punto, giova richiamare il principio di diritto già affermato da questa Sez. 1, n. 30357 del 04/09/2025, H., Rv. 288220 - 01, qui ribadito, secondo cui: "*in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice della convalida è tenuto ad esprimere, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, un giudizio di proporzionalità della misura pre-espulsiva adottata, valutando, alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero, se possa essere applicata una misura meno afflittiva*".

Le circostanze di fatto non risultano, nel caso di specie, essere state valutate in termini globali e completi.

4. Da quanto esposto, discende l'annullamento del decreto impugnato relativamente alle misure alternative, con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.

Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato relativamente alle misure alternative con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2026.